



COMUNE DI GRIGNASCO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93 commi 7bis, 7ter e 7quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

1

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 in data 17/02/2016

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014.
2. Il Presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune di Grignasco per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt. 90 e seguenti del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. e dal presente Regolamento.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - ✓ Per "Codice" il D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.;
 - ✓ Per "Regolamento Generale" il D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.
 - ✓ Per "incentivo" il fondo di cui all'art. art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. ;
 - ✓ Per "Ente" il Comune di Grignasco;
 - ✓ Per "Responsabile" oppure "RUP", il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.;
 - ✓ Per "gara" qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s. m.i..

Definizione e quantificazione del Fondo Incentivo

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara indicato nel quadro economico di un'opera o di un lavoro pubblico.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 93, comma 7 ter, del d.lgs.163/2006 la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera:
 - progetti con importo fino a € 1.500.000 percentuale pari al 2%;
 - progetti con importo superiore a € 1.500.000,00 percentuale pari all'1,5%.
3. Le percentuali di cui al comma precedente si intendono comprensive della quota del 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
5. Il fondo per la progettazione e l'innovazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

ART. 3

Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro così come definito nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, nonché di studi e ricerche connessi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s. m. ed i., di prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, così come indicati dall'art. 93, comma 7, del Codice. Tali attività devono riguardare opere e lavori pubblici, intesi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e). e varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di una procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

4. In caso di appalti cd. "misti" l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

ART. 4

Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. La determinazione dell'entità massima dell'incentivo attribuibile ai dipendenti è stabilita per legge.

Ai sensi dell'art 93 comma 7 bis del D.lgs 163/2006 introdotto dall'art.13 bis della L. 114/2014, l' 80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazioni ai sensi del comma 7 quater del citato art. 93 .

2. Pertanto, come previsto ai sensi del comma 1, l'80% delle risorse finanziarie del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente regolamento, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi ad eccezione della parte inerente la direzione lavori.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. La spesa destinata alla corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1, è inserita nel fondo incentivante di cui al vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali e non è soggetta a contrattazione. Il predetto incentivo, per opere o lavori pubblici, finanziati da Entrate Straordinarie, in conto capitale, o comunque provenienti da altri soggetti, pubblici e/o privati, è incluso tra gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e viene imputato sulle singole voci di bilancio comunale dove risulta allocato il relativo finanziamento.

ART. 5

Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. L'incentivo compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dal Codice e dall'art. 3 del presente Regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti di ruolo dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto nelle sue componenti tecniche e/o amministrative. In particolare:

- a) il personale del settore tecnico che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- b) il Responsabile del competente Settore anche qualora coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento;

- c) il personale del settore tecnico incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) il personale del settore tecnico incaricato dell'ufficio della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale del settore tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) Il personale tecnico e/o amministrativo del competente settore tecnico che eserciti funzioni di collaborazione e supporto, aventi propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività di progettazione e direzione lavori, svolta dai soggetti di cui all' art. 90, comma 1°, dalla lett. b) in poi, ed in coerenza con quanto previsto dal Codice ed indicato nel successivo comma quarto del presente articolo.
- g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- h) il personale amministrativo del Settore tecnico di riferimento, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore tecnico ovvero dello stesso Responsabile del procedimento.

3. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

4. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

5. L'Ente si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione nei limiti consentiti dal Codice, dal Regolamento generale e dal CCNL di riferimento.

6. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente ed il Responsabile secondo le modalità e percentuali di cui all'allegata Tabella "A".

ART. 6

Conferimento incarichi

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del competente Settore tecnico garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale. Se l'incarico riguarda lo stesso Responsabile del Settore, esso viene conferito o nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche o dal Sindaco con provvedimento specifico; in tale fattispecie si applicano, comunque, se ed in quanto compatibili, le disposizioni dei commi successivi nonché quelle dell'ordinamento degli Enti Locali.

2. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore tecnico verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del RUP, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

ART. 7

Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

1. Il Responsabile del competente Settore tecnico, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina i dipendenti beneficiari, appartenenti al medesimo Settore, e la misura dell'incentivo - secondo i valori contenuti nella tabella "A", allegata al presente atto, spettante a ciascuna figura e tenuto conto delle responsabilità personali, delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

2. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

4. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile del competente Settore tecnico previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente agli atti amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte (Per esempio approvazione di uno dei vari stadi di progettazione, approvazione della contabilità finale, liquidazione di stati di avanzamento in proporzione alla percentuale liquidata ecc.) in cui si asseverano le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.

5. Il pagamento degli importi dovuti ad incentivo dovrà essere effettuato entro il trimestre successivo alla regolare liquidazione dello stesso fatto salvo il rispetto della coerenza dei flussi di cassa con i limiti imposti dal rispetto delle misure inerenti il Patto di Stabilità Interno.

Art. 8

Disposizioni finali, transitorie e norma di rinvio

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ossia Legge n. 114/2014 entrata in vigore al 19/08/2014, e che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

TABELLA "A"

QUOTA DEL FONDO RELATIVA AD UN'OPERA O LAVORO:

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà al Comune e verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 ter, del d.lgs. n. 163/2016.

1) Responsabile Unico del Procedimento:	25%
2) Tecnici che hanno redatto il progetto (preliminare/ definitivo/esecutivo) che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo	

professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi atti:	10%
- Preliminare:	10%
- Definitivo:	10%
- Esecutivo:	5%
- Direzione e contabilità lavori:	5%
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	5%
- Collaudo/certificato regolare esecuzione:	
- Attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro:	10%